



EBA/GL/2015/18

22/03/2016

Orientamenti

sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio

Orientamenti sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio

Indice

1. Conformità e obblighi di comunicazione	3
2. Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni	4
3. Attuazione	8
4. Dispositivi di governance e di controllo sui prodotti per i produttori	9
Orientamento 1 - Istituzione, proporzionalità, revisione e documentazione	9
Orientamento 2 - Funzioni di controllo interno dei produttori	9
Orientamento 3 - Mercato di sbocco	10
Orientamento 4 - Prove del prodotto	11
Orientamento 5 - Monitoraggio del prodotto	11
Orientamento 6 - Misura correttiva	11
Orientamento 7 - Canali di distribuzione	11
Orientamento 8 - Informazioni ai distributori	12
5. Dispositivi di governance e di controllo sui prodotti per i distributori	13
Orientamento 9 - Istituzione, proporzionalità, revisione e documentazione	13
Orientamento 10 - Governance dei distributori	13
Orientamento 11 - Conoscenza del mercato di sbocco	13
Orientamento 12 - Informazioni e supporto per i dispositivi del produttore	14
6. Esternalizzazione	15

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 23.05.2016 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2015/18" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito d'applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti riguardano la costituzione di dispositivi di governance e di controllo sui prodotti sia per i produttori sia per i distributori; essi costituiscono parte integrante della disciplina generale sui requisiti organizzativi e sul sistema dei controlli interni delle imprese. Gli orientamenti si riferiscono ai processi interni, alle funzioni e alle strategie finalizzati all'elaborazione dei prodotti, alla loro immissione sul mercato e alla loro revisione durante l'intero ciclo di vita. Essi stabiliscono procedure per assicurare che gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento (*target market*) siano soddisfatti. Gli orientamenti non disciplinano, tuttavia, l'idoneità dei prodotti rispetto ai singoli consumatori.

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti si applicano ai produttori e ai distributori di prodotti offerti e venduti ai consumatori e specificano i dispositivi di governance e di controllo sui prodotti in relazione a:
 - l'articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE ("direttiva sui requisiti patrimoniali IV (CRD IV)"), l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2007/64/CE (la "direttiva sui servizi di pagamento (PSD)") e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE (la "direttiva sulla moneta elettronica (EMD)") in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva PSD; e
 - l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE (la "direttiva sui contratti di credito ai consumatori relativi a immobili residenziali, o direttiva sul credito ipotecario (MCD)").
7. Le autorità competenti possono valutare se applicare i presenti orientamenti ad altre entità presenti nelle rispettive giurisdizioni che non rientrano nell'ambito di applicazione degli atti legislativi sopra menzionati, ma che sono soggette a vigilanza. In particolare, le autorità competenti possono valutare se applicare i presenti orientamenti agli intermediari diversi dagli intermediari del credito di cui alla direttiva MCD, quali ad esempio gli intermediari di credito al consumo.
8. Le autorità competenti possono valutare se estendere la medesima protezione prevista nei presenti orientamenti a soggetti diversi dai consumatori, quali le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI).

9. I presenti orientamenti integrano gli altri orientamenti ABE relativi alla governance e al controllo sui prodotti, in particolare, gli orientamenti ABE sull'organizzazione interna (GL 44)².
10. I presenti orientamenti si applicano a tutti i prodotti immessi sul mercato successivamente alla data di attuazione degli orientamenti e a tutti i prodotti esistenti sul mercato che hanno subito modifiche sostanziali successivamente alla data di attuazione degli orientamenti. Le autorità competenti possono valutare se applicare gli orientamenti rilevanti, quali gli orientamenti 5 e 6, ai prodotti che sono stati immessi nel mercato prima della data di attuazione dei presenti orientamenti.

Destinatari

11. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 (il "regolamento ABE").
12. Per quanto riguarda la direttiva 2014/17/UE (MCD), gli orientamenti sono rivolti alle autorità competenti definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 (autorità ABE), che siano anche autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 22, della direttiva 2014/17/UE. Gli orientamenti si applicano nella misura in cui tali autorità sono state designate come competenti a garantire l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2014/17/UE cui i presenti orientamenti fanno riferimento.
13. Indipendentemente dal fatto che l'autorità cui fa riferimento il paragrafo 12 sia un'autorità rappresentata presso l'ABE o meno, qualora uno Stato membro abbia designato più di un'autorità in conformità dell'articolo 5 della direttiva 2014/17/UE e una di queste non sia un'autorità rappresentata presso l'ABE, l'autorità che partecipa all'ABE e che è designata ai sensi di tale articolo dovrebbe, fatte salve le disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva MCD:
 - a) informare senza indugio l'altra autorità designata in merito ai presenti orientamenti e alla relativa data di applicazione;
 - b) invitare per iscritto tale autorità a prendere in considerazione l'applicazione dei presenti orientamenti;
 - c) invitare per iscritto tale autorità a informare l'ABE o l'autorità che è rappresentata presso l'ABE entro due mesi dalla notifica ai sensi della lettera a) se applica o intende applicare i presenti orientamenti;

² SEZIONE 44: https://www.eba.europa.eu/documents/10180/103861/EBA-BS-2011-116-final-EBA-Guidelines-on-Internal-Governance-%282%29_1.pdf

- d) se del caso, trasmettere senza indugio all'ABE le informazioni ricevute ai sensi della lettera c).
14. Con riferimento agli orientamenti che si applicano ai distributori, le autorità competenti dovrebbero richiedere direttamente ai distributori di conformarsi agli orientamenti o imporre che i produttori da esse vigilati si accertino che i distributori si conformino a tali orientamenti.

Definizioni

15. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti negli atti legislativi cui si fa riferimento nella sezione "Ambito d'applicazione" assumono lo stesso significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:

Produttore	Un'impresa che elabora (ossia crea, sviluppa, combina o modifica in maniera sostanziale) i prodotti da offrire ai consumatori, che può essere: <ul style="list-style-type: none"> a) un ente creditizio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR); b) un creditore come definito all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva MCD; c) un istituto di pagamento come definito all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva PSD o d) un istituto di moneta elettronica come definito all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva EMD o, in alternativa, un distributore che è tuttavia coinvolto de facto nell'ideazione del prodotto.
Mercato di riferimento (<i>target market</i>)	Il gruppo o i gruppi di consumatori finali per i quali il prodotto è stato ideato, come definito dal produttore.
Distributore	Una persona che offre e/o vende il prodotto ai consumatori; sono incluse anche le unità operative di produttori che non sono coinvolte nell'ideazione del prodotto, ma che sono responsabili dell'immissione del prodotto sul mercato.
Consumatore	Una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Prodotto	<ul style="list-style-type: none"> a) I contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, come definiti all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva MCD; b) i depositi come definiti all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE ("direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (DGSD")³;

³ I depositi includono tutte le forme di depositi. La direttiva 2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, MiFID 2) ha esteso, in linea con l'articolo 1, paragrafo 4, di tale direttiva, talune norme organizzative e di condotta al sottoinsieme di depositi denominati depositi strutturati, secondo la definizione dell'articolo 4, paragrafo 1,

- c) conti di pagamento come definiti all'articolo 4, paragrafo 14, della direttiva PSD;
- d) servizi di pagamento come definiti all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva PSD;
- e) strumenti di pagamento come definiti all'articolo 4, paragrafo 23, della direttiva PSD;
- f) altri mezzi di pagamento, elencati nell'allegato 1, paragrafo 5, della direttiva CRD IV (ad esempio travellers' cheque e lettere di credito);
- g) moneta elettronica come definita all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva EMD, o
- h) altre forme di credito ai consumatori, ulteriori rispetto a quelle previste alla lettera a), fornite dai produttori precedentemente elencati, in linea con l'articolo 1, paragrafo 5, lettera e), del regolamento ABE.

Organo di amministrazione	L'organo o gli organi di un ente che sono designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'ente e che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza, e che comprendono le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente, come definito o definiti, ad esempio, all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva CRD IV.
Alta dirigenza	Le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in un ente e che sono responsabili della gestione quotidiana dell'ente e ne rispondono all'organo di amministrazione, secondo quanto definito, per esempio, all'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva CRD IV.

punto 43), della direttiva MiFID 2. Le norme di governance dei prodotti previste dalla direttiva MiFID 2, fra cui i futuri atti delegati che fissano ulteriori specificazioni in relazione all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva MiFID 2, si applicheranno ai depositi strutturati a decorrere dal 3 gennaio 2017; di conseguenza, ad essi non si applicheranno i presenti orientamenti.

3. Attuazione

Data di applicazione

16. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 3 gennaio 2017.

4. Dispositivi di governance e di controllo sui prodotti per i produttori

Orientamento 1 - Istituzione, proporzionalità, revisione e documentazione

- 1.1 Il produttore dovrebbe stabilire, attuare e rivedere periodicamente efficaci dispositivi di governance e di controllo sui prodotti. Nella fase di elaborazione e di immissione sul mercato dei prodotti, tali dispositivi dovrebbero mirare a: a) garantire che gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche dei consumatori siano presi in considerazione; b) evitare un potenziale pregiudizio per i consumatori; c) ridurre al minimo i conflitti di interesse.
- 1.2 I dispositivi di governance e di controllo sui prodotti dovrebbero essere periodicamente rivisti e aggiornati dal produttore.
- 1.3 Quando viene lanciato un nuovo prodotto, il produttore dovrebbe assicurarsi che la policy di approvazione di nuovi prodotti (New Product Approval Policy, NPAP) preveda dispositivi di governance e di controllo sui prodotti in linea con l'orientamento 23 degli orientamenti ABE sull'organizzazione interna (GL 44), ove applicabili.
- 1.4 Tutte le azioni intraprese dal produttore in relazione ai dispositivi di governance e di controllo sui prodotti dovrebbero essere debitamente documentate; i relativi documenti dovrebbero essere conservati a scopo di verifica e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
- 1.5 I dispositivi di governance e di controllo sui prodotti dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla dimensione e alla complessità delle rilevanti attività del produttore. L'attuazione/applicazione dei dispositivi dovrebbe tener conto del livello di rischio potenziale per il consumatore e della complessità del prodotto.

Orientamento 2 - Funzioni dei controlli interni dei produttori

- 2.1 Il produttore dovrebbe garantire che i dispositivi di governance e di controllo sui prodotti siano parte integrante della proprio sistema di governance, di gestione dei rischi e dei controlli interni, come definito negli orientamenti ABE sull'organizzazione interna, ove applicabili. A tal fine, l'organo di amministrazione del produttore dovrebbe approvare l'istituzione di tali dispositivi e le successive revisioni.

- 2.2 L'alta dirigenza, con il supporto dei rappresentanti delle funzioni di conformità e di gestione dei rischi del produttore, dovrebbe essere responsabile per la costante conformità con i dispositivi di governance e di controllo sui prodotti. Essa dovrebbe verificare periodicamente che i dispositivi di governance e di controllo sui prodotti siano costantemente adeguati e continuino a conseguire gli obiettivi definiti nell'orientamento 1.1 di cui sopra, nonché proporre all'organo di amministrazione la modifica dei dispositivi in questione qualora tali verifiche abbiano esito negativo.
- 2.3 Le responsabilità del controllo su tale processo da parte della funzione di controllo dei rischi e della funzione di conformità dovrebbe essere integrate tra le mansioni di tali funzioni, come indicato negli orientamenti 25, 26 e 28 degli orientamenti ABE sull'organizzazione interna, ove applicabili.
- 2.4 L'alta dirigenza dovrebbe garantire che il personale coinvolto nell'ideazione di un prodotto conosca i dispositivi di governance e di controllo sui prodotti e si attenga ad essi, sia competente e adeguatamente formato, e abbia una comprensione e una conoscenza delle specificità, delle caratteristiche e dei rischi del prodotto.

Orientamento 3 - Mercato di riferimento (*target market*)

- 3.1 I produttori dovrebbero prevedere, nei propri dispositivi di governance e di controllo sui prodotti, fasi e misure cui attenersi per individuare, e se necessario aggiornare, il mercato di riferimento di un prodotto.
- 3.2 Una volta individuato il mercato di riferimento, il produttore dovrebbe garantire che il prodotto sia considerato adeguato agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato o dei mercati di riferimento individuati.
- 3.3 Il produttore dovrebbe ideare e immettere sul mercato solo prodotti con caratteristiche, costi e rischi che rispondano agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche dello specifico mercato di riferimento individuato, e vi apportino benefici.
- 3.4 Il produttore dovrebbe valutare come il prodotto si inserisce all'interno di una propria gamma di prodotti esistente e se la presenza di eccessive varianti di un prodotto precluda al consumatore la possibilità di prendere decisioni informate.
- 3.5 Il produttore dovrebbe anche individuare i segmenti di mercato per i quali si ritiene che il prodotto possa non soddisfare i relativi interessi, obiettivi e caratteristiche.
- 3.6 Al momento di stabilire se un prodotto soddisfa gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche di uno specifico mercato di riferimento, il produttore dovrebbe valutare il grado di capacità finanziaria del mercato di riferimento.

Orientamento 4 - Test del prodotto

- 4.1 Prima che un prodotto venga immesso sul mercato, che un prodotto già esistente sia venduto a un nuovo mercato di riferimento o che siano apportate modifiche sostanziali a un prodotto, il produttore dovrebbe condurre alcuni test del prodotto per valutare in che modo il prodotto inciderebbe sui consumatori nell'ambito di un'ampia serie di scenari, compresi scenari di stress. I produttori dovrebbero apportare opportune modifiche al prodotto quando dall'analisi di scenario emergano scarsi risultati per il mercato di riferimento.

Orientamento 5 - Monitoraggio del prodotto

- 5.1 Una volta che il prodotto è immesso sul mercato, il produttore è il responsabile finale del monitoraggio del prodotto e dovrebbe eseguirlo su base continuativa per garantire che gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche dei consumatori siano sempre tenuti adeguatamente in considerazione.

Orientamento 6 - Misure correttive

- 6.1 Se il produttore rileva un problema quando il prodotto è sul mercato o quando le prestazioni del prodotto sono in fase di monitoraggio, come richiesto nel precedente orientamento 5.1, il produttore dovrebbe intraprendere le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione ed evitare che situazioni pregiudizievoli si ripresentino.
- 6.2 La misura correttiva dovrebbe includere la notifica tempestiva al distributore dei cambiamenti o delle modifiche apportate ai prodotti esistenti, nonché tutte le azioni aggiuntive necessarie per porre rimedio alla situazione.

Orientamento 7 - Canali di distribuzione

- 7.1 Il produttore dovrebbe selezionare canali di distribuzione che siano adeguati per lo specifico mercato di riferimento. A tal fine, il produttore dovrebbe selezionare distributori che abbiano le adeguate conoscenze, competenze e capacità per immettere correttamente ciascun prodotto sul mercato e di fornire informazioni adeguate per spiegare ai consumatori le caratteristiche e i rischi del prodotto. Nel selezionare i propri canali di distribuzione, il produttore può valutare se limitare la distribuzione di un prodotto specifico a canali che offrano specifici servizi ai consumatori.
- 7.2 Il produttore dovrebbe monitorare che i prodotti siano distribuiti sul mercato di riferimento individuato e venduti al di fuori di tale mercato di riferimento solo in casi giustificati.
- 7.3 Il produttore dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che i distributori agiscano in conformità con gli obiettivi dei dispositivi di governance e di controllo sui prodotti.

Qualora insorgessero dubbi circa l'adeguatezza di un canale di distribuzione, il produttore dovrebbe intraprendere azioni adeguate, come ad esempio la cessazione dell'utilizzo di quel canale specifico per un determinato prodotto. In particolare, il produttore dovrebbe garantire nel continuo che i prodotti offerti attraverso i canali di distribuzione raggiungano il mercato di riferimento specificamente individuato.

Orientamento 8 - Informazioni ai distributori

- 8.1 Se del caso, il produttore dovrebbe fornire al distributore una descrizione delle principali caratteristiche del prodotto, dei suoi rischi e delle eventuali limitazioni, nonché il prezzo complessivo del prodotto a carico del consumatore (quale noto o quale ci si aspetta sia ragionevolmente noto al produttore), compresi tutti gli oneri, i costi e le commissioni.
- 8.2 Le informazioni e i dettagli dei prodotti da fornire ai distributori dovrebbero essere di un livello adeguato, chiari, precisi e aggiornati.
- 8.3 Il produttore dovrebbe garantire che le informazioni fornite al distributore contengano tutti i dettagli rilevanti, al fine di consentirgli di:
 - a) comprendere e collocare correttamente il prodotto sul mercato e
 - b) riconoscere il mercato di riferimento per cui il prodotto è stato ideato (cfr. l'orientamento 3.1) nonché riconoscere anche i segmenti di mercato i cui obiettivi, interessi e caratteristiche potrebbero non essere soddisfatti (cfr. orientamento 3.5).

5. Dispositivi di governance e di controllo sui prodotti per i distributori

Orientamento 9 - Istituzione, proporzionalità, revisione e documentazione

- 9.1 Il distributore dovrebbe stabilire, attuare e rivedere periodicamente dispositivi di governance e di controllo sui prodotti efficaci, specifici e proporzionati alle sue dimensioni e al suo ruolo di immettere i prodotti sul mercato. I dispositivi dovrebbero essere elaborati in maniera tale da garantire che, nella fase di immissione dei prodotti sul mercato, gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche dei consumatori siano presi in debita considerazione, nonché da evitare potenziali pregiudizi per i consumatori e ridurre al minimo i conflitti di interesse.
- 9.2 Il distributore dovrebbe rivedere e aggiornare periodicamente i dispositivi di governance e di controllo sui prodotti.
- 9.3 Tutte le azioni intraprese dal distributore in relazione ai dispositivi di governance e di controllo sui prodotti dovrebbero essere debitamente documentate; i relativi documenti dovrebbero essere conservati a scopo di verifica e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Orientamento 10 - Governance dei distributori

- 10.1 Il distributore dovrebbe garantire che i dispositivi di governance e di controllo sui prodotti siano parte integrante del suo sistema organizzativo generale e dei controlli. A tal fine, l'organo di amministrazione dovrebbe eventualmente approvarne l'istituzione e le successive revisioni.

Orientamento 11 - Conoscenza del mercato di riferimento

- 11.1 Il distributore dovrebbe utilizzare le informazioni fornite dal produttore, possedere conoscenze adeguate ed essere in grado di stabilire se un consumatore appartiene o meno al mercato di riferimento. Il distributore dovrebbe, in particolare, tenere debitamente conto di tutte le rilevanti informazioni che gli consentano di riconoscere il mercato di riferimento per il quale il prodotto è stato ideato, oltre a riconoscere i segmenti di mercato per i quali il prodotto potrebbe non soddisfare i relativi interessi, obiettivi e caratteristiche.

Orientamento 12 - Informazioni e supporto per i dispositivi del produttore

- 12.1 Il distributore dovrebbe tener conto delle informazioni fornite dal produttore e rendere al consumatore una descrizione delle principali caratteristiche del prodotto, dei suoi rischi e del relativo prezzo complessivo a carico del consumatore, comprensivo di tutti gli oneri, i costi e le commissioni, nonché fornire il materiale aggiuntivo reso disponibile dal produttore e destinato al mercato di riferimento.
- 12.2 Il distributore dovrebbe vendere il prodotto a un consumatore che non appartiene al mercato di riferimento solo in casi giustificati. Il distributore dovrebbe altresì essere in grado di fornire al produttore spiegazioni idonee a giustificare la sua decisione di offrire un prodotto a un consumatore non appartenente al mercato di riferimento.
- 12.3 Al fine di aiutare i produttori ad adempiere al loro obbligo di monitoraggio dei prodotti, il distributore dovrebbe raccogliere informazioni per consentire al produttore di decidere se il prodotto che il distributore immette sul mercato soddisfa nel continuo gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento.
- 12.4 Il distributore dovrebbe informare prontamente il produttore se, nell'offerta e nella vendita dei prodotti, individua eventuali problemi relativi alle funzionalità del prodotto, alle informazioni sul prodotto o al mercato di riferimento .

6. Esternalizzazione

1. Nel caso in cui l'attività di produzione e/o distribuzione sia in tutto o in parte esternalizzata a terze parti o svolta da un altro soggetto in altre modalità, i produttori e, se del caso, i distributori dovrebbero garantire che questi soggetti terzi, nello svolgimento di tale attività, osservino i requisiti stabiliti negli orientamenti CEBS in materia di esternalizzazione.⁴ Ciò include, in particolare, l'orientamento 2 del CEBS secondo cui la responsabilità ultima della corretta gestione dei rischi connessi all'esternalizzazione o alle attività esternalizzate spetta all'alta dirigenza dell'ente che esternalizza l'attività.

⁴ Cfr. CEBS (2006), *Guidelines on outsourcing*, all'indirizzo <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/104404/GL02OutsourcingGuidelines.pdf.pdf>